



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 1/2018

NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Sommario

Premessa	2
NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI	2
NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI.....	4
NOVITÀ IN TEMA DI ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI.....	7
NOVITÀ IN MATERIA DI FISCALITÀ FINANZIARIA	7
NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE	9
NOVITÀ PER IL SETTORE DIGITALE.....	11
NOVITÀ PER IL SETTORE SPORTIVO	11
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA.....	12
NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	15

Milano - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123
Tel: + 39 02.84240711 - Fax: +39 02.84240715

Roma - Viale Parioli, 10 - 00197
Tel: + 39 06.83769230 - Fax: +39 06.83769335

E: info@ctladvisory.com - W: www.ctladvisory.com - Int. Desk: +39 06.92956455

CTL Advisory S.r.l. Società tra professionisti | Sede Legale: Via Vincenzo Monti, 15 - Milano - 20123 - Italia | Capitale sociale €: 50.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. iscrizione/C.F./P.IVA 02434980187 | Copyright © CTL Advisory S.r.l. stp - Corporate Tax and Legal firm

Premessa

In data 29 dicembre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 205 del 27/12/2017 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”):

La presente informativa riporta una sintesi delle principali novità di natura fiscale che, di concerto con il Decreto fiscale “collegato” alla Legge in commento (D.L. 148/2017¹), concorrono a formare il quadro complessivo della manovra di fine anno.

* * *

NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Proroga super-ammortamenti e iper-ammortamenti

La Legge di Bilancio 2018 dispone la proroga dei c.d. super e iper-ammortamenti, seppur con alcune modifiche.

Nello specifico, relativamente ai super-ammortamenti, sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero fino al 30 giugno 2019, a condizione che (i) entro il 31/12/2018 l'ordine venga accettato dal venditore e (ii) siano versati acconti in misura pari almeno al 20%).

Ciò premesso, tuttavia, le differenze riguardano:

- l'aliquota della maggiorazione, ora pari al 30% (e non più 40%);
- l'esclusione dall'agevolazione di tutti i veicoli di cui all'art. 164 del TUIR.

Per quanto riguarda gli iper-ammortamenti, la maggiorazione del 150% viene prorogata agli investimenti effettuati entro il 31/12/2018 (ovvero entro il 31/12/2019 al verificarsi delle medesime condizioni previste per i super-ammortamenti).

Viene altresì prorogata la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B della Legge di Bilancio 2017, integrato con le seguenti nuove categorie di beni:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

¹ v. Informativa ordinaria CTL Advisory n. 5/2017.

Novità introdotta dalla Legge in commento riguarda la possibilità di sostituire i beni oggetto di iper-ammortamento senza perdere il diritto di fruire delle residue quote del beneficio (così come originariamente determinate), a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- 1) sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016);
- 2) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione mediante dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante o, alternativamente, con perizia tecnica giurata/attestato di conformità².

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo risulti inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione dell'iper-ammortamento potrà proseguire per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Credito d'imposta per la formazione 4.0

Indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico all'interno del quale operano e dal regime contabile, viene previsto un credito d'imposta a favore delle imprese per attività di formazione dirette ad acquisire e consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, effettuate nel corso del periodo d'imposta 2018.

Il *bonus* è attribuito in misura pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo impiegato nella formazione 4.0, fino ad un importo massimo annuale di € 300.000 per ciascuna impresa beneficiaria.

Per poter essere ammessi al credito i costi dovranno essere certificati da un revisore, ovvero da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. Tale certificazione dovrà essere allegata al Bilancio d'esercizio.

Bonus alberghi - estensione a stabilimenti termali

La Legge in commento amplia l'ambito soggettivo di operatività del c.d. "bonus alberghi", il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive *ex art. 10 del DL 83/2014*, prevedendo l'inclusione degli stabilimenti termali di cui all'art. 3 della Legge n. 323/2000.

Per tali imprese, il *bonus* potrà essere riconosciuto anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attività termali.

² Ex art. 1, co. 11, L. 232/2016.

Rifinanziamento Legge Sabatini

Viene disposto il rifinanziamento della Sabatini-ter, misura a sostegno delle PMI che prevede l'erogazione di contributi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a copertura di una parte degli interessi su finanziamenti (sia bancari che in *leasing*), finalizzati all'investimento in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi quelli in chiave Industria 4.0.

Le risorse complessivamente stanziare ammontano a 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023.

Viene altresì prevista la proroga del termine finale per la concessione dei finanziamenti fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso in Gazzetta Ufficiale.

Credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno

La Legge di Bilancio 2018 prevede un incremento (pari a 200 milioni di Euro per il 2018 e a 100 milioni di Euro per il 2019) delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno.

NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI

Bonus risparmio energetico – proroghe e nuove aliquote di detrazione

Viene prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico.

La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative ad interventi di (i) acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, (ii) schermature solari e (iii) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A (se inferiore, la detrazione non viene riconosciuta per tali interventi di sostituzione).

La detrazione si applica nella misura del 65% in caso di spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione pari a 100.000 €.

Per poter beneficiare della suddetta detrazione, gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.³

³ v. allegato III D.M. 4 agosto 2011.

La detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili passa dal 65% al 50%, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000.

La Legge in commento, inoltre, estende la possibilità di cedere la detrazione a tutti i soggetti (facoltà, quindi, non più riservata soltanto ai soggetti rientranti nella c.d. “no tax area”) per tutte le tipologie di spesa (non più solo quelle relative ad interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, bensì anche quelle relative ad interventi sulle unità immobiliari).

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica che interessano (i) parti comuni di edifici condominiali⁴ e (ii) tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (quale, ad esempio, il rifacimento della centrale termica), la detrazione IRPEF/IRES si applica in via generale, nella misura pari al 65%, alle spese documentate e sostenute nel periodo 06/06/2013 – 31/12/2021.

Ciò nonostante, in relazione a particolari tipologie di interventi relativi a parti comuni, la detrazione viene ridotta al 50% per le spese sostenute.

Nel caso in cui l'intervento di riqualificazione riguardante parti comuni di un edificio condominiale determini un rilevante risparmio energetico, per le relative spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione spetta in una misura pari al:

- 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015 del Ministero dello Sviluppo economico.

Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a € 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Recupero patrimonio edilizio e bonus mobili

Per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento conservativo) viene estesa al 31 dicembre 2018 l'applicazione della misura potenziata della detrazione IRPEF al 50%, con limite massimo di spesa detraibile pari ad € 96.000 per singola unità immobiliare.

Confermato per il 2018 anche il c.d. “bonus mobili”, ossia la detrazione al 50% spettante per l'acquisto, qualora effettuato nel contesto di una ristrutturazione edilizia, di mobili ed elettrodomestici aventi classe energetica pari o superiore ad A+.

⁴ Ai sensi degli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

Per gli acquisti effettuati nel 2018, è possibile godere del beneficio in parola a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abbiano avuto inizio nel corso del 2017.

Nuovo "Bonus verde"

La Legge di Stabilità 2018 prevede, per l'anno 2018, una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di idoneo titolo, l'immobile sul quale vengono effettuate le seguenti tipologie di interventi:

- a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 € per unità immobiliare ad uso abitativo.

In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione, ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo (nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi), spetta a condizione che i pagamenti vengano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

Cedolare secca ad aliquota ridotta

Viene confermata fino al 2019 l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% in caso di contratti a canone concordato.

NOVITÀ IN TEMA DI ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

Nuova detrazione per abbonamenti ai trasporti pubblici

A decorrere dal 1° gennaio 2018, le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono detraibili in misura pari al 19%, per un importo non superiore ad € 250,00.

La detrazione spetta anche qualora le spese vengano sostenute nell'interesse dei familiari a carico.

Canoni di locazione studenti universitari fuori sede

Si prevede una detrazione pari al 19% delle spese sostenute da studenti universitari fuori sede per canoni di locazione (con un limite massimo di spesa fissato a 2.633 Euro).

La detrazione in commento spetta, in via generale, qualora lo studente (i) sia distante almeno 100 km dalla propria famiglia e (ii) si trovi in una provincia diversa rispetto a quella di residenza.

Limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, tuttavia, la Legge di Bilancio 2018 dispone che il requisito della distanza (100 km) debba intendersi rispettato anche qualora l'Università sia ubicata all'interno della stessa provincia di residenza dello studente, ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Nuove condizioni per la deducibilità delle spese per carburanti

A decorrere dal 1° luglio 2018 le spese sostenute per carburante per autotrazione sono deducibili⁵ esclusivamente qualora il pagamento avvenga mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

NOVITÀ IN MATERIA DI FISCALITÀ FINANZIARIA

Redditi di capitale e "capital gain" su partecipazioni qualificate - imposizione al 26%

La legge di Bilancio 2018 estende l'applicazione dell'imposizione sostitutiva del 26% ai dividendi derivanti partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa.

Rimane invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti da imprenditori individuali e società di persone, società di capitali ed enti non commerciali.

⁵ Nella misura di cui all'art. 164, co. 1 del TUIR.

La ritenuta a titolo di imposta del 26%, in luogo della tassazione con aliquote progressive IRPEF, viene altresì prevista con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche non imprenditori.

Ulteriore novità consiste nella possibilità di compensare plusvalenze “qualificate” con minusvalenze “non qualificate” (e viceversa), operazione in passato non consentita.

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dal 1° gennaio 2018. Ciò nonostante, viene prevista un’apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate tra l’1/1/2018 e il 31/12/2022 e formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (aliquote progressive IRPEF).

In relazione, invece, alle plusvalenze, le modifiche in commento trovano applicazione ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata - detassazione

Con la Legge in commento si prevede che gli utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato vengano esclusi dalla formazione del reddito dell’ente ricevente in misura pari al 50% del loro ammontare.

Tale regime opera a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento di un’attività industriale o commerciale, quale attività principale, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.

Cessione di azioni ai dipendenti - determinazione del “capital gain”

Vengono apportate alcune modifiche ai criteri per determinare i c.d. *capital gain* derivanti da cessione delle azioni ricevute dai dipendenti a seguito della conversione di retribuzioni premiali (premi di risultato e somme erogate in forma di partecipazione agli utili).

Con la Legge in commento, infatti, viene stabilito che il costo o il valore di acquisto corrisponde al valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della stessa conversione. La plusvalenza imponibile sarà quindi costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della conversione, ancorché quest’ultimo valore, di fatto, non abbia concorso a formare il reddito in capo al dipendente stesso.⁶

⁶ In deroga a quanto disposto dall’art. 68, co. 6 del TUIR.

Proventi delle piattaforme di P2P lending

Con l'introduzione della nuova lettera d-bis) dell'art. 44, co. 1 del TUIR, vengono espressamente ricompresi tra i redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite di piattaforme per soggetti finanziatori non professionali, gestite:

- da società finanziarie di cui all'art. 106 del DLgs. 385/93;
- da istituti di pagamento di cui all'art. 114 del DLgs. 385/93.

I gestori della piattaforma sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26% sui redditi di capitale (interessi del prestito) corrisposti alle persone fisiche.

Investimenti in criptovalute - obblighi dichiarativi

Nonostante su questo tema nulla venga disposto all'interno Legge di Bilancio 2018, si ritiene opportuno evidenziare alcuni obblighi di carattere fiscale conseguenti ad eventuali operazioni nelle c.d. "criptovalute", argomento di forte attualità e grande interesse per gli investitori.

Come noto, la caratteristica principale delle criptovalute è quella di non avere natura tangibile, bensì digitale. L'acquisto di queste ultime viene effettuato tramite un bonifico disposto a favore di una piattaforma *on-line* di scambio estera (il c.d. *exchange*).

L'operazione citata implica il trasferimento di denaro all'estero e, successivamente, la detenzione di criptovalute all'interno di un "*wallet*", anch'esso estero.

Alla luce di quanto sopra, relativamente agli obblighi dichiarativi delle attività detenute all'estero che sorgono in capo alle persone fisiche residenti, sarà necessario (i) indicare le operazioni e attività citate all'interno del Quadro RW della dichiarazione dei redditi e (ii) verificare eventuali altre implicazioni di carattere fiscale connesse all'operazione.

NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Bonus 80 €/mese - incremento delle soglie reddituali

A decorrere dal 1° gennaio 2018 entrano in vigore le nuove soglie di reddito IRPEF in base alle quali i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati possono beneficiare del c.d. "bonus 80 € mensili".

Nello specifico, il limite reddituale per poter usufruire del suddetto bonus nella misura "fissa" pari a 960 €/anno aumenta a 24.600 € (in luogo dei precedenti 24.000 €).

Se il reddito complessivo è compreso tra 24.600 € e 26.600 € (nuovo limite massimo per poter fruire dell'agevolazione rispetto alla precedente soglia di 26.000 €), il bonus spettante viene proporzionalmente ridotto all'aumentare del reddito complessivo.

I sostituti d'imposta sono tenuti a riconoscere il bonus automaticamente, senza necessità di richiesta da parte del lavoratore.

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni - riapertura dei termini

La Legge di Bilancio 2018 ripropone la possibilità di rideterminare il costo o il valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (edificabili o agricoli) con aliquota unica per l'imposta sostitutiva pari all'8%, da applicare sul c.d. "valore di perizia".

Anche quest'anno, quindi, persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia avranno la possibilità di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data del 1° gennaio 2018, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite. Condizione necessaria è la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o terreni.

La nuova rideterminazione del valore dei beni in argomento (partecipazioni e/o terreni) si considera perfezionata a condizione che, entro il 30 giugno 2018, un professionista abilitato (quale un dottore commercialista, geometra, o ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima del terreno ovvero delle partecipazioni.

Entro la medesima scadenza del 30 giugno 2018, inoltre, il contribuente dovrà necessariamente versare l'imposta sostitutiva per l'intero ammontare o, alternativamente, la prima rata della stessa qualora si optasse per il versamento in tre rate annuali di pari importo.

Rinvio dell'IRI al 2018

Viene differita al 1° gennaio 2018 l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa.

L'applicazione del nuovo regime IRI era originariamente prevista dal 1° gennaio 2017.

Nuova nozione di stabile organizzazione

Mediante modifiche all'articolo 162 del TUIR viene ridefinita la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi.

Nello specifico, si verifica l'esistenza di una stabile organizzazione *ove vi sia una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una consistenza fisica nel territorio stesso* (nuova lettera f-bis) art. 162, co. 2 del TUIR).

All'interno dello stesso articolo 162 del TUIR, inoltre, viene sostituita l'attuale lettera f), prevedendo che nel concetto di stabile organizzazione rientri ora "ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere" (in precedenza si leggeva "altro luogo di estrazione di risorse naturali").

NOVITÀ PER IL SETTORE DIGITALE

Imposta sulle transazioni digitali

Viene istituita l'imposta sulle transazioni digitali (c.d. "web tax") relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese esclusivamente nei confronti di (i) soggetti residenti nel territorio dello Stato e (ii) stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

L'imposta si applica con aliquota del 3% sul valore della singola transazione, inteso come il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell'IVA, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. Il soggetto passivo è il prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità.

Il meccanismo impositivo prevede, all'atto del pagamento del corrispettivo, il prelievo dell'imposta da parte dei soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori.

I committenti verseranno successivamente l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

La nuova imposta si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale saranno individuate le prestazioni di servizio interessate. Essendo il termine per l'approvazione di tale provvedimento fissato per la data del 30 aprile 2018, è plausibile che la *web tax* venga applicata dal 1° gennaio 2019.

NOVITÀ PER IL SETTORE SPORTIVO

Istituzione delle S.S.D. a scopo di lucro

A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono istituite le nuove **società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL)**.

Le SSDL, per espressa previsione normativa, devono essere costituite in una delle forme societarie di cui al Titolo V, Libro V del Codice Civile (s.s., s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l).

Tuttavia, al fine di garantire l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, vi sono alcune previsioni che devono necessariamente essere inserite all'interno degli statuti delle nuove SSDL:

- la denominazione o ragione sociale deve contenere la dicitura "società sportiva dilettantistica lucrativa";
- nell'oggetto o scopo sociale deve essere previsto lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva, ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, dev'essere presente un direttore tecnico in possesso di determinati titoli di studio.

Le SSDL possono beneficiare della riduzione alla metà dell'aliquota IRES (dal 24% al 12%), a condizione che (i) la Società sia riconosciuta dal CONI e (ii) vengano rispettate le condizioni e i limiti previsti dal regolamento UE 18.12.2013 n. 1407/2013 (regime di aiuti c.d. "de minimis").

Servizi sportivi resi dalle SSDL - aliquota IVA ridotta

Sempre relativamente alle nuove SSDL, viene prevista l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per i servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica, a titolo occasionale o continuativo, l'attività sportiva all'interno di impianti gestiti dalle Società in commento.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

Estensione della fatturazione elettronica

Al fine di contrastare l'evasione fiscale, viene introdotto l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate sia nei confronti di soggetti passivi IVA, sia verso i privati.

Nello specifico, il nuovo obbligo è introdotto per le fatture emesse a partire dall'1/1/2019 e, in via anticipata, dall'1/7/2018 nel settore dei carburanti e dei subappalti pubblici.

Sono tuttavia esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che si avvalgono:

- del regime di vantaggio *ex art. 27, co. 1 e 2 del DL 98/2011* (c.d. "regime dei nuovi minimi");

- del regime forfetario *ex art. 1, co. 54 - 89 della L. 190/2014* (“regime forfetario dei minimi”).

L’obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (comprese le relative variazioni) effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2019 è previsto l’abrogazione dell’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture (c.d. “spesometro”).

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il formato della “fattura PA”. Qualora la fattura venga emessa in un formato differente rispetto a quello previsto, la stessa si considererà non emessa e si applicherà una sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata.

Nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere

A decorrere dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio introduce un nuovo obbligo comunicativo, avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate verso i soggetti non stabiliti in Italia, ovvero da questi ultimi ricevute. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa dai soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia.

Non costituiscono oggetto di comunicazione i dati delle bollette doganali ricevute e i dati delle fatture emesse/ricevute in formato elettronico.

I dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 € per fattura, fino ad un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, qualora la trasmissione venga effettuata entro i quindici giorni successivi alla predetta scadenza.

Nuova disciplina per gli acquisti di carburante e detraibilità dell’ IVA

Dal 1° luglio 2018 viene introdotto l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio, effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, destinati ad essere utilizzati come carburanti.

A tal fine, pertanto, si prevede che gli acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione, ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA, debbano essere documentati mediante fattura elettronica. L’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi viene pertanto circoscritto alle sole cessioni di carburanti e lubrificanti effettuate nei confronti di soggetti che operano in qualità di privati.

Conseguenza di quanto sopra sarà l'abolizione, a decorrere dal 1° luglio 2018, della scheda carburante.

Viene altresì modificato l'art. 19-bis, co. 1, lett. (d) del DPR 633/1972, prevedendo che l'IVA assolta sull'acquisto o sull'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto, veicoli stradali a motore, ecc.:

- viene ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti mezzi;
- purché l'operazione di acquisto sia provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Per quanto riguarda le cessioni di benzina e gasolio effettuate nei confronti dei consumatori privati, sempre a decorrere dal 1° luglio 2018 i dati dei corrispettivi dovranno essere memorizzati in via elettronica e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Tale obbligo concerne soltanto le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori in quanto, ai sensi del modificato art. 22 co. 3 del DPR 633/72, le cessioni nei confronti di soggetti passivi IVA dovranno essere documentate mediante fattura elettronica.

Proroga del termine per la comunicazioni dei dati e delle fatture

Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture, relativo al primo semestre⁷ (o secondo trimestre) del 2018, è differito dal 16/09/2018 al 30/09/2018 (1° ottobre 2018, in quanto il 30 cade di domenica).

Modifiche al regime sanzionatorio dell'IVA erroneamente addebitata

Tramite modifiche apportate all'art. 6, co. 6 del D.Lgs. 471/1997, viene introdotta una sanzione amministrativa compresa tra € 250 e € 10.000 per il cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore da parte del cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione.

La restituzione dell'imposta è tuttavia esclusa qualora il versamento avvenga in un contesto di frode fiscale.

Nel sistema pregresso al cessionario veniva negata la detrazione, con contestuale irrogazione della sanzione per indebita detrazione pari al 90%.

La norma in commento si estende anche al caso in cui un'operazione venga fatturata con IVA quando, in realtà, avrebbe dovuto operare il regime di non imponibilità o esenzione.

⁷ Il DL 148/2017 (c.d. "decreto fiscale collegato") ha riconosciuto, in sede di conversione, la possibilità di effettuare la comunicazione per il 2018 su base semestrale, invece che su base trimestrale.

NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali

La Legge in commento fissa, per l'anno 2018, le seguenti scadenze:

- **23 luglio** - termine di presentazione del modello 730 (precompilato o ordinario);
- **30 settembre** - termine per l'invio dello spesometro del II trimestre 2018 (o I semestre qualora si optasse per l'invio semestrale);
- **31 ottobre** - termine di presentazione del modello REDDITI e modello IRAP;
- **31 ottobre** - termine di presentazione del modello 770 e del modello CU con dati non rilevanti per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Si precisa che i CAF dovranno trasmettere le dichiarazioni entro:

- a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
- b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
- c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

A decorrere dal 1° marzo 2018, viene abbassato da € 10.000 ad € 5.000 l'importo in base al quale le Pubbliche Amministrazioni e le Società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento superiore al suddetto importo, sono tenute ad inoltrare in via telematica una richiesta ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso, in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo.

L'Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, eseguirà pertanto le opportune verifiche. Il pagamento potrà essere effettuato se Agenzia delle Entrate-Riscossione, alternativamente:

- comunica che il soggetto non risulta inadempiente;
- entro i 5 giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione non fornisce alcuna risposta.

Per contro, qualora Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, dovrà comunicare alla Pubblica Amministrazione l'ammontare del debito e l'intenzione di procedere al pignoramento presso terzi delle somme.

In tal caso, la Pubblica Amministrazione sospende il pagamento delle somme fino a concorrenza dell'ammontare del debito indicato dall'Agente della Riscossione per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione. Decorsi i 30 giorni senza che l'Agente della Riscossione abbia notificato l'ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.

Si segnala che dal 1° marzo 2018 il suddetto termine di 30 giorni verrà innalzato a 60 giorni.

* * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta
